



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

(Approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n.72 in data
30/12/1994 e n. 14 in data 20/02/1995).-



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Farra di Soligo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

(beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalita' previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorche' prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non si rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa e' dovuta al Comune di Farra di Soligo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell' area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono al tal fine classificate in n.3 categorie, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/1994.-

2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

3. Sulle proposte di classificazione dovra' essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa, sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 del presente Regolamento, ed al rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sara' considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile corrisponde alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, la superficie tassabile e' determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante e sottostante, non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi o alle linee piu' sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile e' determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche gia' occupate, e soggette a tassazione, risultera' tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali oggetti o altro, posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della delimitazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata e' computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.
(Popolazione di riferimento: e' quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.)
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma 1. e' stata adottata.
4. In caso di omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3. dell'art. 40 del D.Lgs. 507/93, comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal II Capo del D.Lgs.n.507/93.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/1998 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta ad 1/3.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo e' ridotta al 30%.

ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 507/1998, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in base alle allegate misure giornaliere di tariffa e in relazione alle ore di occupazione:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 30%;
 - 2) oltre a 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni riduzione del 50% .
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.
5. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del decreto legislativo 507/1998 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad 1/3.
6. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 2,3 e del presente articolo e' ridotta al 30%.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attivita' edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 2,3, sono ridotte al 50%



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

9. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 2,3, ridotta al 20%.

10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art.46 del decreto legislativo 507/93; le tariffe di cui ai commi 2,3 e del presente articolo sono ridotte al 50%.

ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuita' con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche e telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione, di ciascuna strada, graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa, stabilita con la Deliberazione di cui all'art.5 comma 1 del presente Regolamento.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa e' dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza della occupazione nella misura di L.50.000.

5. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune e' dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 5°, del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

La Giunta comunale con propria deliberazione classifica le localita' ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi, secondo quanto stabilisce il 1° e il 7° comma dell'articolo 48 del D.Lgs. n.507/93.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del manufatto .

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10%.

3. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un' opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, sulla base esclusiva di elementi di carattere oggettivo, che risultano non utilizzabili e, che comunque, di fatto non siano utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa al 10%.

5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa e' ridotta al 30%.

6. Il Comune a seguito di richiesta scritta presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attivita' da parte dei titolari degli accessi. In questo caso la tassa e' ridotta al 10%.

ART.14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art.10 del presente regolamento, ridotte al 20%.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART.15 - ESENZIONI DALLA TASSA

Le esenzioni dalla tassa sono quelle previste dall'art.49 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507.

ART 16 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche e' subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.
In tal caso, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente, che provvedera' alla verifica dei presupposti di urgenza e necessita'.
In caso contrario saranno applicate le sanzioni previste.

ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo e il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprieta' di privati e gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 15. per le prescrizioni del caso.

ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE.

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 17 deve indicare:
- generalita' del richiedente;



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

- codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalita' di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiedera' ogni documento, disegno, calcolo, ritenuti utili per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari accertamenti ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumita' e della cura dell'interesse generale.

2. L'Amministrazione Comunale se ritenuto opportuno, potra' richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate.

3. Le eventuali spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE.

1. L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potra' richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verra' svincolato all'atto della cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verra' stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualita' dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra eventuale autorizzazione prevista da norme specifiche.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la localita', la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attivita'.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse.

ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO.

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalita' e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalita' di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee, per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere luogo solo previo pagamento della relativa tassa.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI.

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovra' inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta in conseguenza dell'occupazione, al fine di ripristinare lo stato



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

originario dell'area al termine dell'occupazione stessa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.

3. Le concessioni non potranno essere rilasciate per un periodo superiore a 10 anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO.

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il ripristino stato.

2. La richiesta di autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART.25 - ORDINE DI PREFERENZA.

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate piu' domande esse verranno valutate secondo l'ordine di presentazione, fatta salva la preferenza dei negozi che chiedono di esporre al loro esterno merci di vendita.

ART.26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.

1. Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività'.

ART.27 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
- Uso improprio del diritto di occupazione;
- Le violazioni di norme di Legge e di regolamento in materia;
- Mancato pagamento della tassa.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. Nell'atto di revoca sara' anche determinato l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non da' diritto al pagamento di alcun interesse o indennita'.
4. La revoca di concessione la cui tassa e' stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 507/1998, non da' diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 - DENUNCIA.

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Amministrazione Comunale nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 50 del decreto legislativo 507/1998.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23 del presente Regolamento per le occupazioni permanenti che protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinano un maggior ammontare della tassa.
Il pagamento della tassa dovra' comunque essere eseguito entro il termine di trenta giorni previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.

ART. 30 - SANZIONI.

1. Oltre alle violazioni delle norme di legge e del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 507/1998.

ART. 31 - NORME DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1998, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia, per quanto applicabile a quanto previsto in materia dal regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 32 - NORME ABROGATE.

1. E' abrogato il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 27/08/1962.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ART.23 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore dopo che e' divenuta esecutiva la deliberazione con la quale e' stato approvato e previa successiva pubblicazione all'albo comunale per 15 giorni.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

I N D I C E

Art.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	Pag.1
Art.2 - OGGETTO DELLA TASSA (beni cusceffibili di occupazione)	Pag.1
Art.3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE.	Pag.1
Art.4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.	Pag.2
Art.5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.	Pag.2
Art.6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI.	Pag.2
Art.7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE.	Pag.3
Art.8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE.	Pag.3
Art.9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI.	Pag.4
Art.10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE.	Pag.4
Art.11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO.	Pag.5
Art.12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI.	Pag.6
Art.13 - PASSI CARRABILI.	Pag.6
Art.14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.	Pag.6
Art.15 - ESENZIONI DELLA TASSA.	Pag.7
Art.16 - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI.	Pag.7
Art.17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.	Pag.7
Art.18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE.	Pag.7
Art.19 - ISTRUTTORIA DOMANDE.	Pag.8
Art.20 - DEPOSITO CAUZIONALE.	Pag.9
Art.21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.	Pag.9
Art.22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO.	Pag.9
Art.23 - CONDIZIONI GENERALI.	Pag.9



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Art.24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO.	Pag.10
Art.25 - ORDINE DI PREFERENZA.	Pag.10
Art.26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.	Pag.10
Art.27 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.	Pag.10
Art.28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.	Pag.11
Art.29 - DENUNCIA.	Pag.11
Art.30 - SANZIONI.	Pag.11
Art.31 - NORME DI RINVIO.	Pag.11
Art.32 - NORME ABROGATE.	Pag.11
Art.34 - ENTRATA IN VIGORE.	Pag.12